



21 ottobre 2020

---

## **Modifica dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)**

## **Disposizioni d'esecuzione relative al congedo di paternità di due settimane**

Commento

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Introduzione del congedo di paternità di due settimane</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b>	<b>4</b>
3.1	Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno .....	4
3.2	Ordinanza 20 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG .....	7
<b>4</b>	<b>Ripercussioni</b>	<b>7</b>
4.1	Ripercussioni finanziarie .....	7
4.2	Ripercussioni per gli organi esecutivi .....	7

## 1 Situazione iniziale

Il 4 luglio 2017 è stata depositata l'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» (18.052), che vuole imporre alla Confederazione l'introduzione di un congedo di paternità legale di almeno quattro settimane finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG).

Il 21 agosto 2018 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso di proporre un controprogetto indiretto<sup>1</sup> sotto forma di iniziativa di commissione (18.441). Nella votazione finale del 27 settembre 2019 il Parlamento ha adottato il controprogetto indiretto (FF 2019 5677), il quale prevede l'introduzione di un congedo di paternità pagato di due settimane per i padri esercitanti un'attività lucrativa, che può essere preso in blocco o sotto forma di singoli giorni nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. L'indennità ammonterà all'80 per cento del salario (al massimo 196 fr. al giorno) e sarà disciplinata nella legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), come l'indennità di maternità.

L'iniziativa popolare è stata ritirata il 3 ottobre 2019<sup>2</sup> con una dichiarazione di ritiro condizionato. Quest'ultimo produrrà i suoi effetti non appena il Consiglio federale, in caso di referendum, avrà confermato ufficialmente l'accettazione del controprogetto indiretto da parte del Popolo (accertamento). Il Popolo ha accettato l'introduzione di un congedo di paternità di due settimane finanziato tramite le IPG in occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, con il 60,34 per cento dei voti.

Le modifiche delle disposizioni legali connesse all'introduzione di un'indennità di paternità richiedono anche modifiche a livello di ordinanza. Per questo motivo, occorre adeguare o emanare disposizioni d'esecuzione nell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG). Le modifiche consistono principalmente nella precisazione delle disposizioni attualmente vigenti soltanto per le madri in modo che possano essere applicate anche ai padri. Inoltre, per garantire il finanziamento del congedo di paternità si procede a un aumento del tasso di contribuzione IPG dallo 0,45 allo 0,5 per cento, il che implica non solo la modifica dell'articolo 36 OIPG, ma anche quella delle pertinenti disposizioni dell'ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

## 2 Introduzione del congedo di paternità di due settimane

La modifica della legge che introduce un congedo di paternità di due settimane pagato tramite le IPG è stata accettata in occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020. Il Consiglio federale deve quindi determinare l'entrata in vigore della modifica di legge e delle relative disposizioni d'esecuzione. Per principio, i progetti devono entrare in vigore il più rapidamente possibile. Per questo motivo, la modifica della LIPG che introduce il congedo di paternità di due settimane e le relative disposizioni d'esecuzione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

---

<sup>1</sup> Conformemente all'art. 73a cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP), il Consiglio federale utilizza l'espressione «controprogetto indiretto», poiché si tratta di un progetto a livello di legge.

<sup>2</sup> FF 2019 5685

### 3 Commento ai singoli articoli

#### 3.1 Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

##### ***Titolo prima dell'art. 23***

Questo titolo deve essere completato, poiché in futuro le regolamentazioni ivi contenute si applicheranno anche all'indennità di paternità.

##### **Art. 23 Inizio del diritto**

Il capoverso 1 corrisponde alla lettera a vigente. Come per la madre, anche per il padre il diritto all'indennità inizierà indipendentemente dalla durata della gravidanza, a condizione che il neonato sia in grado di vivere.

Il capoverso 2 corrisponde alla lettera b vigente. In seguito alla modifica apportata per tenere conto anche del padre, in questo capoverso viene però specificato che la disposizione si applica soltanto alla madre. Nel caso del padre, infatti, il diritto all'indennità non inizia, se il figlio nasce morto oppure si estingue, se il figlio muore (art. 16j cpv. 3 lett. d nLIPG).

##### **Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a**

Il padre può fruire del congedo di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio, il che gli garantisce una certa flessibilità nella scelta del momento in cui prenderlo. Per questo motivo, nella frase introduttiva e nella lettera a si specifica che la disposizione concernente la proroga dell'inizio del diritto si applica soltanto alla madre.

##### **Art. 25 Estinzione del diritto all'indennità di maternità**

La disposizione resta invariata dal punto di vista materiale, viene semplicemente specificato che si applica soltanto alla madre. Data la concezione della legge, secondo cui il padre non è tenuto a prendere in blocco le due settimane di congedo, la ripresa dell'attività lucrativa da parte del padre non costituisce un motivo di estinzione del diritto all'indennità.

##### **Art. 26, rubrica e frase introduttiva**

La presente disposizione viene adeguata soltanto a livello redazionale in modo che possa essere applicata anche ai padri. La regolamentazione vigente resta invariata.

##### **Art. 28, rubrica e frase introduttiva**

La presente disposizione viene adeguata soltanto a livello redazionale in modo che possa essere applicata anche ai padri. La regolamentazione vigente resta invariata.

##### **Art. 28a Computo dei periodi di servizio**

Se una persona non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cinque mesi di cui all'articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG poiché ha prestato servizio militare o civile al momento della nascita del figlio, deve comunque avere diritto all'indennità di paternità o di maternità. Si tratta di regola di servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma continuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio civile. Per questo motivo, viene introdotta una nuova disposizione in base alla quale, per l'adempimento della condizione summenzionata, alle persone interessate verranno computati non solo i periodi di attività lucrativa ma anche quelli durante i quali hanno prestato un servizio conferente diritto a IPG.

##### **Art. 29, rubrica e cpv. 2**

Il Legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare disposizioni più dettagliate riguardo alle condizioni che i padri disoccupati devono adempiere per aver diritto a un'indennità di paternità.

Il testo dell'articolo vigente, che disciplina il diritto delle madri disoccupate, diventa il capoverso 1. Un nuovo capoverso 2 disciplinerà il diritto dei padri disoccupati. Come attualmente le madri disoccupate, in futuro anche i padri disoccupati avranno diritto a un'indennità, se fino alla nascita del figlio hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 29 cpv. 2 lett. a) o, se non percepiscono questa indennità, al momento della nascita del figlio prestavano un servizio per il quale percepivano IPG (art. 29 cpv. 2 lett. b).

La disposizione della lettera b si applica soltanto ai padri che prestavano servizio al momento della nascita del figlio. Questa regola è ripresa da quella attualmente vigente per le madri.

Secondo il disciplinamento vigente, la madre che il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma non ha fatto richiesta di questa prestazione, ha diritto all'indennità di maternità. Questa disposizione era stata emanata pensando alle madri, per non costringerle a richiedere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in una fase avanzata della gravidanza (p. es. in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato durante la gravidanza).

Per i padri questa regolamentazione non viene ripresa in generale, poiché non c'è motivo di esonerare i futuri padri dalla richiesta di un'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione durante la gravidanza delle future madri. È tuttavia prevista un'eccezione per i padri disoccupati che al momento della nascita prestano un servizio per il quale beneficiano di un'indennità delle IPG. Considerato che nel corso di un servizio di lunga durata non sono idonei al collocamento, deve applicarsi loro la stessa regolamentazione prevista per le madri disoccupate che prima del parto non ricevono alcuna indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### **Art. 30 Madri e padri incapaci al lavoro**

La competenza normativa conferita dal Consiglio federale in questo contesto vale anche per i padri che sono incapaci al lavoro per motivi di salute. Di conseguenza, ai padri deve applicarsi la stessa regolamentazione prevista per le madri. A tal fine si procede a un adeguamento redazionale della rubrica e della frase introduttiva del capoverso 1 nonché del capoverso 2.

#### **Art. 31, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché cpv. 2 e 3**

La regolamentazione vigente resta invariata. La frase introduttiva del capoverso 1 e, nella versione tedesca, la lettera e, vengono adeguate dal punto di vista redazionale in modo da poter essere applicate anche ai padri. Nella versione francese della lettera e è semplicemente corretto un refuso, mentre la versione italiana va adeguata alle versioni tedesca e francese, poiché l'espressione «indipendenti dalla sua volontà» non corrisponde a quelle delle versioni tedesca («nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen») e francese («n'impliquant aucune faute de sa part»).

Viene inoltre aggiunto un capoverso 2, il quale chiarisce che l'indennità della madre e quella del padre vengono calcolate separatamente, ovvero in base al rispettivo reddito.

Il nuovo capoverso 3 corrisponde al capoverso 2 vigente.

#### **Art. 32 Indennità per lavoratrici o lavoratori indipendenti**

La presente disposizione viene adeguata soltanto a livello redazionale in modo che possa essere applicata anche ai padri che esercitano un'attività indipendente. La regolamentazione vigente resta invariata.

#### **Art. 33 Indennità per madri o padri che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente**

La rubrica di questo articolo deve essere adeguata in modo da includere anche i padri.

Nel suo tenore vigente, la disposizione rimanda erroneamente all'articolo 30 invece che al 31. Il rinvio viene dunque modificato di conseguenza. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Nella versione francese va inoltre modificata la precisazione relativa all'indennità, attualmente esplicitamente riferita alla madre, in modo da includere anche i padri. Questo non è necessario nelle versioni italiana e tedesca, che parlano soltanto di «indennità».

#### **Art. 34 Cassa di compensazione competente**

Il contenuto del vigente articolo 34 viene ripartito su due articoli, per snellire la disposizione. L'articolo 34 disciplinerà quindi la competenza della cassa di compensazione, mentre il nuovo articolo 34a stabilirà le regole relative agli attestati.

Per quanto concerne la competenza, il vigente articolo 34 capoverso 1 rimanda all'articolo 19. Questa competenza viene sostanzialmente ripresa, con una distinzione per i padri.

La nuova lettera a stabilisce che per ricevere i formulari, fissare e pagare le indennità di maternità resterà competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi al momento del parto.

La lettera b disciplina la competenza della cassa di compensazione per l'indennità di paternità. Nel caso dei padri, per ricevere i formulari, fissare e pagare le indennità sarà competente soltanto una cassa di compensazione, anche se la cassa cambia durante il termine quadro. Poiché l'indennità di paternità andrà richiesta soltanto dopo la fruizione dell'intero congedo, la competenza spetterà alla cassa di compensazione preposta alla riscossione dei contributi IPG in quel momento.

La lettera c si applica alle madri e ai padri che non sono più obbligatoriamente affiliati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questa disposizione concerne in particolare i frontalieri che hanno dovuto interrompere o cessare l'attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio.

Il capoverso 2 rimanda all'articolo 19 capoversi 2 e 3, cosicché le regolamentazioni attualmente vigenti per le madri saranno applicabili anche ai padri.

#### **Art. 34a Attestati**

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 34 capoverso 2, con un adeguamento redazionale volto a includere i padri. Diventa così chiaro che il salario determinante dovrà essere attestato dal datore di lavoro per il quale il padre esercitava l'attività lucrativa al momento della nascita del figlio.

Il vigente articolo 34 capoverso 3 viene spostato, con un adeguamento redazionale volto a includere i padri, nel nuovo articolo 34a capoverso 2.

Il capoverso 3 stabilisce che spetta al datore di lavoro (o alla cassa di disoccupazione) del padre attestare i giorni di congedo di paternità di cui il padre ha fruito.

#### **Art. 35 cpv. 2-5**

Un versamento mensile dell'indennità è possibile soltanto per la madre, ragion per cui il capoverso 2 viene precisato in tal senso.

Il capoverso 3 viene introdotto in virtù dell'articolo 17 LIPG. Per agevolare l'esecuzione, l'indennità di paternità sarà pagata sotto forma di versamento unico soltanto dopo la fruizione di tutti i giorni di congedo di paternità. Se il diritto si estingue prima che il padre abbia potuto fruire del numero massimo di giorni di congedo, ad esempio a causa della scadenza del termine quadro o della morte del figlio (art. 16j cpv. 3 nLIPG), l'indennità sarà versata per i giorni fruiti.

La regolamentazione concernente la compensazione, attualmente sancita nel terzo periodo del capoverso 2, viene spostata nel nuovo capoverso 4, senza alcuna modifica materiale.

Il vigente capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 5. Anche in questo caso, la disposizione resta invariata.

### **Art. 36 Contributi**

In virtù dell'articolo 27 capoverso 2 LIPG, il Consiglio federale ha la competenza di stabilire tramite ordinanza l'ammontare dei contributi alle IPG, fino a un massimo dello 0,5 per cento. Per garantire il finanziamento del congedo di paternità, il tasso di contribuzione IPG passerà dallo 0,45 allo 0,5 per cento.

I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente per il cui calcolo è applicata la tavola scalare saranno graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito, andrà mantenuto il rapporto tra la percentuale menzionata nell'articolo 27 LIPG e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). La tavola scalare di cui all'articolo 36 capoverso 1 OIPG viene dunque adeguata di conseguenza.

Per contro, le singole fasce di reddito (inclusi gli importi limite superiore e inferiore della tavola scalare) restano invariate.

In seguito all'aumento del tasso di contribuzione IPG, conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LIPG vengono adeguati anche il contributo minimo e quello massimo di cui al capoverso 2 del presente articolo.

### **Entrata in vigore**

La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

## **3.2 Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG**

### **Art. 9 Contributo minimo**

Conformemente all'articolo 36 capoverso 1 OIPG, il tasso di contribuzione IPG viene innalzato dallo 0,45 allo 0,5 per cento (cfr. commento all'art. 36 OIPG). Di conseguenza, va adeguato anche l'importo minimo previsto nell'articolo 36 capoverso 2 OIPG e nell'articolo 9 della presente ordinanza, che passerà da 21 a 24 franchi.

## **4 Ripercussioni**

### **4.1 Ripercussioni finanziarie**

L'introduzione dell'indennità di paternità comporterà spese per le IPG pari a circa 230 milioni di franchi nel 2021. Per mantenere il livello delle liquidità almeno al 50 per cento delle uscite delle IPG, come prevede l'articolo 28 capoverso 2 LIPG, per l'introduzione del congedo di paternità sarà necessario un aumento del tasso di contribuzione IPG dall'attuale 0,45 allo 0,5 per cento. L'aumento verrà effettuato modificando l'articolo 36 OIPG.

### **4.2 Ripercussioni per gli organi esecutivi**

Le novità relative all'indennità di paternità, applicate con le modifiche della LIPG e delle relative disposizioni di ordinanza, comporteranno un onere amministrativo supplementare per gli organi esecutivi.